



Regione Umbria

Giunta Regionale

Rep. interno n. 25 del 21.01.2020 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – DILAVAMENTO PIAZZALI

Oggetto: S.S.M. SERVICE S.R.L. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Fontanella Maurizio, in qualità di legale rappresentante della ditta S.S.M. SERVICE S.R.L. (P.I. 01549210555), con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Narni (TR) in data 26.06.2019 prot. n. 0122687, ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 15/2014 del 07.08.2014 rilasciata dal Comune di Narni (TR), ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 alla Ditta Binnella Luigino S.r.l. e volturata alla Ditta S.S.M. SERVICE S.R.L. con DD della Regione Umbria n. 13781 del 18.12.2017, per l'insediamento sito nel Comune suddetto – Loc. Sant'Anna n. 9, ove si svolge attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale contenenti le sostanze pericolose provenienti dal dilavamento piazzali, con recapito finale in corpo idrico superficiale (Fiume Nera), mediante impianto di prima pioggia esistente ed autorizzato con la suddetta AUA n. 15/2014 del 07.08.2014 rilasciata dal Comune di Narni ed adottata dalla Provincia di Terni con atto prot. n. 35132 del 10.07.2014 – rep. n. 85/14 ;

CONSIDERATO altresì che la Ditta ha dichiarato che nulla è cambiato relativamente allo scarico di cui sopra;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 07.01.2020, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e degli artt. 14 della Legge 241/90 e s.m. e i., durante la quale sono stati acquisiti i referti analitici dello scarico relativi agli ultimi quattro anni;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:”Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione”;

VISTA la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Vincenzo Cancellara;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta S.S.M. SERVICE S.R.L. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta S.S.M. SERVICE S.R.L. (P.I. 01549210555), dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, con recapito in corpo idrico superficiale (Fiume Nera), provenienti dal dilavamento dei piazzali, mediante apposito impianto di prima pioggia esistente, sito presso lo stabilimento ubicato in Loc. Sant’Anna n. 9 del Comune di Narni (TR), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell’All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l’effettuazione di analisi con frequenza annuale, per la ricerca degli stessi parametri indicati nei referti analitici presentati in Conferenza di Servizi, al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 3, Parte Terza allegato 5 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;
- d) Annualmente la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e all’ARPA Umbria, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto precedente. La Regione potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario;
- e) Il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza, garantendo, tra l’altro, la periodica asportazione dei fanghi e composti oleosi che devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia;
- f) Ai sensi dell’art. 5 comma 7 della DGR n. 627/2019, il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;

- g) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- h) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- i) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria, dovranno essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.